

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1771

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERTICARO, BECCHETTI, VIETTI

Norme in materia di raccolta, demolizione,
rottamazione e recupero dei veicoli a motore

Presentata il 14 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge di dare una risposta adeguata alle esigenze di uniformità di indirizzo in materia di gestione dei veicoli a motore fuori uso.

Il nucleo normativo centrale del provvedimento evidenzia aspetti innovativi sulla disciplina di settore particolarmente significativi, tra i quali l'obbligatorietà della consegna del veicolo ad un centro autorizzato deputato al rilascio di una dichiarazione attestante l'avvenuta consegna, necessaria per attivare le procedure di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

Tale disciplina è perfettamente in linea con quanto previsto in sede comunitaria e nasce dall'esigenza di garantire la consegna del veicolo da demolire e rottamare ad

un centro opportunamente attrezzato per una demolizione corretta dal punto di vista ambientale.

Con l'introduzione del regime prospettato viene scoraggiato l'abbandono del veicolo da parte del proprietario. La cancellazione dal PRA, con tutti gli effetti conseguenti sul piano fiscale, è possibile solo in quanto il demolitore attesti la presa in carico del veicolo e, con ciò, liberi il proprietario da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa.

L'urgenza e la necessità di un intervento nel settore si ricollega anche ad esigenze di carattere produttivo che si riflettono in modo significativo sui livelli occupazionali delle imprese di settore, che a livello nazionale costituiscono un importante volano per l'economia, come rappre-

sentato anche dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Oltre questi aspetti si deve poi sottolineare l'opportunità di adeguare la normativa esistente ai nuovi orientamenti comunitari. Più precisamente, in sede di Unione europea, le problematiche connesse allo smaltimento delle cosiddette « carcasse d'auto » sono affrontate secondo un nuovo approccio metodologico, denominato « strategia dei flussi prioritari dei rifiuti ».

Tale strategia prevede che, in collaborazione con tutti i gruppi sociali interessati agli schemi di produzione e di consumo all'origine dei rifiuti, si giunga a soluzioni

non inquinanti, che si collochino il più possibile a monte della fase di produzione dei rifiuti stessi. Ciò comporta sostanziali cambiamenti comportamentali di alcuni soggetti interessati, come l'industria ed i consumatori.

L'obiettivo prioritario è sempre lo stesso: riduzione della quantità e pericolosità in termini ambientali dei rifiuti, attraverso modalità di intervento che privilegino la prevenzione ed il riciclo e che coinvolgano soprattutto l'attività produttiva e, unicamente come soluzione finale, uno smaltimento sicuro dei soli residui che non possono essere in alcun modo recuperati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge disciplina l'attività di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di materiali dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, di cui all'articolo 2, quarto comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge si intende per:

a) demolizione e rottamazione: le attività relative alla messa in sicurezza dei veicoli nonché all'adeguamento volumetrico delle carcasse bonificate;

b) frantumazione: l'attività di triturazione delle carcasse con separazione della componente metallica da quella non metallica;

c) recupero di materiali: le attività finalizzate a recuperare parti di ricambio ed altri materiali riutilizzabili.

3. Lo smaltimento delle componenti risultanti dalla frantumazione di cui al comma 2, lettera *b)*, può essere effettuato dai centri che svolgono le attività di cui al comma 1 e deve essere espressamente autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

ART. 2.

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizioni di legge, sono destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione e rottamazione e per il recupero di materiali autorizzati ai sensi dell'articolo 6 del de-

creto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli 927 e 928 del codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi ai sensi dell'articolo 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione dei materiali nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Le imprese esercenti attività di autoripazione di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, devono conferire i rifiuti provenienti dalla manutenzione di veicoli a motore ad un centro di raccolta autorizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che appronta apposite piazzole di stoccaggio. È fatto salvo il conferimento diretto ai consorzi obbligatori dei rifiuti previsti dalla legge.

4. La demolizione, rottamazione e frantumazione dei veicoli a motore devono essere orientate, per quanto possibile, all'integrale recupero dei materiali di risulta.

5. Le parti non recuperabili risultanti dalla demolizione, rottamazione e frantumazione di veicoli a motore sono, a tutti gli effetti, rifiuti speciali.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, stabilisce le norme tecniche per la messa in sicurezza dei veicoli in relazione alle operazioni di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di materiali, nonché per la sicurezza degli impianti di trattamento e per l'utilizzazione delle parti di ricambio di cui all'articolo 4, comma 2.

ART. 3.

1. Fatti salvi gli adempimenti di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e relative nor-

me di attuazione, il responsabile del centro di raccolta autorizzato deve rilasciare al proprietario del veicolo, al momento della consegna dello stesso, una dichiarazione attestante la data dell'avvenuta consegna, gli estremi di identificazione del veicolo e del proprietario, gli estremi dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, e l'eventuale assunzione da parte del gestore stesso dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

2. Dalla data di consegna di cui al comma 1, il proprietario del veicolo è comunque esonerato da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla circolazione del veicolo consegnato per la demolizione.

3. La cancellazione dal PRA avviene previa presentazione, da parte del proprietario del veicolo e del titolare del centro di raccolta autorizzato o di un suo delegato, della dichiarazione di cui al comma 1.

4. Con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 al PRA, ovvero con il rilascio della predetta dichiarazione da parte del gestore del centro di raccolta nel caso in cui quest'ultimo assuma l'obbligo di provvedere direttamente alla presentazione al PRA della dichiarazione stessa, il proprietario del veicolo è esonerato da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa.

5. Il centro di raccolta autorizzato, prima di procedere alle operazioni di demolizione, riciclaggio e rottamazione, deve provvedere alla messa in sicurezza del veicolo, nel rispetto delle norme tecniche fissate con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6.

6. Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal PRA ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi delle formalità di radiazione.

ART. 4.

1. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore solo per le parti che non abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

2. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6, sono determinate le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

3. Le parti di ricambio di cui al comma 2 possono essere cedute solo ad iscritti al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, ed essere utilizzate a condizione che siano sottoposte alle operazioni di revisione singola prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 1 e 2 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalla fattura rilasciata al cliente.

5. La cessione di parti di ricambio di cui al comma 2, in violazione delle disposizioni di cui al comma 3, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 4 milioni. Può, altresì, essere comminata la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da uno a trenta giorni.

6. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 1 e 2, in violazione delle disposizioni di cui al comma 4, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2 milioni.

ART. 5.

1. I centri di raccolta sono localizzati prioritariamente nelle aree per insediamenti industriali ed artigianali e nelle aree industriali dismesse oppure in aree appositamente individuate dalle regioni ai sensi

dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sentiti i comuni interessati.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, è concessa ai centri di raccolta localizzati nelle aree previste dal comma 1 del presente articolo, previa presentazione all'autorità competente di uno specifico progetto che comprenda le misure di sicurezza, sia conforme alle norme tecniche di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e preveda idonee garanzie per il ripristino dell'area alla cessazione dell'attività.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo è rilasciata dalla regione entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. È istituito un registro delle imprese esercenti l'attività di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di materiali dei veicoli a motore e simili.

5. Per l'iscrizione nel registro di cui al comma 4, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di materiali, autorizzata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute ad adeguare i loro impianti alle norme tecniche disposte con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6, della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

6. È abrogato l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

ART. 6.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2 milioni.

2. Chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 2, comma 3, e 5, è punito

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.